

INFORMATIVA

A.I.R.E. ISCRIZIONI, VARIAZIONI ANAGRAFICHE, CANCELLAZIONI

Pubblicazione ex art. 35 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Settore 1 "SERVIZI AL CITTADINO" – Servizi demografici e sportello unico dei servizi al cittadino

Procedimento: Iscrizione A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)

COS'E' L'AIRE

L'Aire costituisce l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero il cui ambito operativo riguarda i **cittadini italiani** che stabiliscono la propria **residenza all'estero per un periodo superiore ad un anno**.

Non sono iscritti in questo Pubblico Registro:

- a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;
- b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi.

ISCRIZIONI

L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

- per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero;
- per trasferimento dall'AIRE di altro comune, quando l'interessato ne faccia domanda, a condizione che vi siano congiunti iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del Comune in cui si chiede l'iscrizione;
- a seguito di trascrizione dell'atto di nascita;
- per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
- per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Nell' Anagrafe degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

- a trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;
- alle variazioni di stato civile;
- al cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese dall'interessato all'Autorità consolare italiana competente che ha l'onere di comunicarle al Comune di iscrizione AIRE.

CANCELLAZIONI

La cancellazione dall' Anagrafe degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

- per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
- per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta;
- per perdita della cittadinanza;
- per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

CHI PUO' FARE LA DOMANDA

I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero o trovandosi all'estero cambiano residenza o indirizzo, composizione del nucleo familiare o

lo stato civile devono farne dichiarazione all'Ufficio Consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall'evento.

Se tale dichiarazione viene presentata direttamente al Comune di ultima residenza in Italia e non è seguita entro 90 giorni dalla dichiarazione al Consolato o dalla comunicazione d'ufficio del Consolato, l'interessato viene cancellato dall'APR per irreperibilità accertata.

Gli effetti della dichiarazione resa all'Ufficio consolare hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe. In tal caso sia l'iscrizione all'AIRE, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, che le mutazioni relative alla posizione anagrafica AIRE decorrono dalla data di arrivo della comunicazione all'Ufficio anagrafe in Italia.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE

L'Ufficio Aire comunica sia all'iscritto all'Aire che al Consolato Italiano Competente tutte le operazioni di iscrizione, aggiornamento e cancellazioni effettuate a seguito di dichiarazione consolare sottoscritta dall'interessato o inviata d'Ufficio.

CONSEGUENZE DELL'ISCRIZIONE:

Il cittadino iscritto all'AIRE:

- viene cancellato dall'APR (Anagrafe della popolazione residente);
- può richiedere certificati anagrafici sia al comune di registrazione AIRE che al consolato italiano competente;
- può richiedere il rilascio del passaporto presso il consolato italiano competente;
- può richiedere il rilascio della carta di identità sia al comune di registrazione AIRE che al consolato italiano competente ;
- può avvalersi delle dichiarazioni sostitutive tanto di certificazione che di atto di notorietà, oltre che di tutti gli altri strumenti regolati dal D.P.R. 445/2000;
- può chiedere il trasferimento dall'AIRE di un Comune all'AIRE di altro Comune, se in questo ultimo risultano già iscritti altri componenti del nucleo familiare;
- mantiene il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali del comune di iscrizione AIRE;

NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

- L. 27 ottobre 1988, n. 470;
- L. 27 maggio 2002, n. 104;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Responsabile del procedimento: dr.ssa Boscolo Caporale Gioia,
gioia.boscolo@comune.mira.ve.it tel. 041 5628110

Procedimento su istanza di parte/conferma da parte del consolato di competenza.

Termine di conclusione del procedimento: entro 2 giorni lavorativi successivi alla ricezione della documentazione da parte del consolato competente.

Conclusione del procedimento: espressa, con comunicazione all'interessato e al consolato.

Per informazioni telefoniche: Ufficio Elettorale, P.zza San Nicolò n. 11/1 (primo piano) – Cordella Catia – Tel. 041 5628121 - 116 lunedì, martedì, venerdì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17, sabato pari dalle 9 alle 12, mercoledì chiuso.

Potere sostitutivo in caso di inerzia.

L'articolo 2, commi 9-bis e ss., della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato comma 01 dell'art. 13, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 stabilisce che chi, a seguito della presentazione di una nuova istanza, non abbia ottenuto riscontro entro il termine previsto per la conclusione del relativo procedimento, ha diritto di chiedere l'intervento di un soggetto che sostituisca quello inadempiente.

Il Sindaco ha individuato il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo di cui al comma 9 bis dell'art. 2 della legge 241/1990, nella persona del Segretario Generale.

In virtù di tale nuova normativa, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, è possibile rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Modalità di attivazione del potere sostitutivo: Istanza presentata via PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it o su supporto cartaceo da far pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente (P.zza 9 Martiri n. 3 Mira (VE)).